

# Cosa cambia per l'avvocato nell'esercizio della professione

a cura di **Giovanna Raffaella Stumpo\***

## ► **Manovra finanziaria di agosto, maxiemendamento e legge di stabilità: le novità per la professione**

La **manovra finanziaria di agosto** di cui al D.Lgs. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 (anche solo manovra finanziaria)<sup>1</sup> reca importanti previsioni in materia di riforma delle professioni ordinarie e misure che impattano direttamente sull'attività professionale legale.

Le stesse previsioni di agosto hanno peraltro costituito oggetto di rivisitazione a settembre con il **maxiemendamento**, e poi, con la più recente la **legge di stabilità 2012**<sup>2</sup>, di ulteriore specificazione e integrazione. Si propone qui di seguito per punti, la sintesi dei passaggi più rilevanti per il professionista legale di cui alla citata manovra finanziaria, con le integrazioni sopravvenute; segnalando anche per gli opportuni approfondimenti che i punti qui di seguito presi in considerazione della manovra finanziaria hanno costituito oggetto di uno specifico Dossier di analisi a cura dell'Ufficio Studi del CNF<sup>3</sup>. E anche che sulla più recente legge di stabilità 2012 è invece intervenuto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con apposita "Comunicazione informativa" reperibile nel sito istituzionale di riferimento<sup>4</sup>.

## ► **Liberalizzazione delle professioni**

L'art. 3 comma 5 del D.L. n. 138/2011 reca una serie di macro argomenti afferenti la liberalizzazione del mercato delle professioni regolamentate e prevede che gli ordinamenti professionali debbano essere adeguati in conformità degli stessi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della manovra stessa (i.e. 13 agosto 2011). Il punto è ripreso e confermato dall'art. 10 della legge di stabilità 2012, che ha disposto che la predetta riforma debba essere attuata con decreto del Presidente della Repubblica nel rispetto dei 12 mesi detti. I principali argomenti che, dal combinato disposto della norme di riferimento (i.e. manovra finanziaria di agosto, maxiemendamento di settembre e legge di stabilità 2012) dovranno costituire **oggetto di regolamentazione specifica all'interno degli ordinamenti professionali** attengono a: i) liberalizzazione e accesso; ii) obbligatorietà della formazione continua permanente e relativa regolamentazione/regime sanzionatorio; iii) disciplina del tirocinio professionale; iv) accordi economici

\* Avvocato del Foro di Milano, pubblicista, esperta in organizzazione e *management* dello Studio Legale.

<sup>1</sup> Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo* è reperibile in *GURI* 16 settembre 2011, n. 216.

<sup>2</sup> I.e. legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), pubblicata in *GURI* 14 novembre 2011, n. 234.

<sup>3</sup> I.e. Dossier di analisi e documentazione a cura dell'Ufficio Studi del CNF n. 4/2011 "La manovra economica bis 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato. Elementi di interesse per la professione forense", reperibile nel sito istituzionale [www.cnf.it](http://www.cnf.it).

<sup>4</sup> Il sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è [www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it).

pattizi tra professionista e cliente (vengono meno le tariffe); v) obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi professionali; vi) separazione delle funzioni amministrative e di disciplina dei Consigli nazionali e territoriali, con nuova regolamentazione anche delle relative composizioni interne; vii) ampio margine alla pubblicità informativa. In aggiunta sul punto va segnalato che la legge n. 183/2011 introduce ulteriori importanti modifiche, là ove prevede una disciplina generale sulle **società per l'esercizio di attività professionali** ed espressamente dispone per l'abrogazione delle norme vigenti di cui agli ordinamenti professionali (per gli avvocati legge n. 1815/1939) in virtù della prevista entrata in vigore di specifico regolamento governativo (abrogativo) *ad hoc*. Dal tenore dell'art. 10 della legge di stabilità 2012 (commi da 3 a 11) risulta infatti che: ... 3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del V libro del Codice civile. 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli **professionisti iscritti a ordini, albi e collegi**, anche in differenti sezioni, nonché i **cittadini degli Stati membri dell'Ue**, purché in possesso del **titolo di studio abilitante**, ovvero soggetti **non professionisti** soltanto per **prestazioni tecniche** o per **finalità di investimento**; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. 6. La partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del Codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione (14 novembre 2011) della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lett. c) 6 e 7. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni è abrogata».

### ► **Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari**

Con l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa e un incremento in efficienza, per previsione dell'art. 1, commi 1-6, del D.L. n. 138/2011, il Governo è delegato a emanare entro il termine minimo di 1 anno – e salva la previsione, per il biennio di disposizioni integrative e correttive – **1 o più decreti legislativi per la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari**, con particolare riguardo a: i) uffici di primo grado non aventi sede nel capoluogo di provincia; ii) procure non distrettuali; iii) sezioni distaccate di tribunale; iv) uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale. In aggiunta, sul punto, vanno segnalati anche gli obiettivi aggiuntivi di cui alla legge di stabilità 2012, ossia: a. ridurre il contezioso civile pendente avanti alla Cassazione e alle Corti d'Appello; e b. favorire – attraverso la modifica del Codice di procedura civile – l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello. Riguardo al punto a. rileva il disposto dell'art. 26 della legge n. 183/2011 secondo cui: «1. Nei procedimenti civili

e commerciali pendenti avanti alla Corte di Cassazione, aventi a oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69 (4 luglio 2009) e quelli pendenti davanti alle Corti d'Appello da oltre 2 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2012) la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2. 2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui al comma 2, il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto». Con riferimento al punto b, con l'art. 27 della legge n. 183/2011 **si modificano con efficacia dal 1° gennaio 2012 i seguenti articoli di procedura civile:** art. 283 (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*) c.p.c. (aggiunto il comma II); art. 350 (*Trattazione*) c.p.c. (modificato il comma I); art. 351 c.p.c. (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*) c.p.c. (modificato il comma I; aggiunto in fine un comma); art. 352 (*Decisione*) c.p.c. (aggiunto in fine un comma); art. 431 (*Esecutorietà della sentenza*) c.p.c. (aggiunto in fine un comma); art. 445 bis (*Accertamento tecnico preventivo obbligatorio*) c.p.c. (aggiunto in fine un comma).

### ► Calendario del processo civile

L'art. 1 *ter* del D.L. n. 138/2011 interviene sull'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. ("*Calendario del processo*"), modificando il comma I e inserendo il comma II, con riferimento al procedimento avanti al tribunale, e prevedendo un **meccanismo volto a presidiare il rispetto da parte del magistrato, del difensore e del consulente tecnico, dei termini fissati per lo svolgimento delle attività processuali**. Più nel dettaglio, il calendario viene determinato dal giudice sentite le parti, tenuto conto non solo della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, ma anche nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, così che la funzione acceleratoria dello strumento – che va ad affiancarsi a quella della prevedibilità dei tempi di svolgimento – viene espressamente dichiarata e sanzionata in caso di sua inosservanza da parte del giudice, del difensore, del consulente tecnico.

### ► Sospensione del professionista fiscalmente inadempiente

L'art. 2, comma 5, del D.L. n. 138/2011 interviene sull'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997<sup>5</sup> che dispone in materia di **sanzioni accessorie in caso di violazione di obblighi fiscali** relativi a imposte dirette e IVA imputabili al professionista (i.e. sanzione della sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività/dell'attività medesima, comminata dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei confronti del contribuente inadempiente).

La manovra economica *bis* 2011 innova sul punto nel senso che: i) **si estende la sospensione** all'ipotesi in cui il professionista iscritto in un albo/appartenente a un ordine professionale incorra – in almeno **4 distinte violazioni** – nell'omessa emissione del documento certificativo dei corrispettivi; ii) si prevede che la sospensione sia **irrogata direttamente dall'Agenzia delle entrate**, che essa sia **immediatamente esecutiva** e che venga comunicata al Consiglio dell'Ordine/al soggetto competente per

<sup>5</sup> I.e. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3 comma 133 lett. q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".

la tenuta dell'Albo, affinché ne possa essere data comunicazione nel relativo sito internet; iii) si dispone che ove la violazione sia commessa nell'esercizio associato della professione, la sanzione **si estenda automaticamente agli associati**.

Il maxiemendamento di settembre integra le previsioni di cui alla manovra finanziaria, modificando anch'esso il tenore dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 138/2011 quanto a procedura esecutiva in capo all'Agenzia delle entrate e quanto a regime sanzionatorio applicabile.

### ► **Interventi relativi al contributo unificato**<sup>6</sup>

L'art. 2, comma 35 *bis*, del D.L. n. 138/2011 interviene sul D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) di immediata ricaduta per l'Avvocato.

In sintesi: i) si elimina il riferimento ai processi amministrativi di valore indeterminabile dall'art. 13, comma 1, *lett. d*) del D.P.R. n. 115/2002 (che con riferimento ai processi civili prevede un contributo = a € 450,00) lasciando quale unico riferimento il comma 6 *bis* dedicato ai processi amministrativi, che alla *lett. e*) contempla un contributo = ad € 600,00 applicabili "in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al presidente della repubblica"; ii) si conferma la sanzione (*lett. b*) pari all'aumento della metà del contributo unificato dovuto, ove il difensore non indichi – oltre al numero di fax proprio e al C.F. della parte – nell'atto introduttivo del giudizio, il proprio indirizzo PEC, anche ai sensi dell'art. 16 comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 546/1992<sup>7</sup>; iii) si sanziona la mancata dichiarazione di valore della lite nel processo tributario (*lett. c*) con la presunzione di valore di cui al comma 6 *quater lett. f*) ovvero il valore massimo previsto (i.e. contributo = € 1500,00); iv) si precisa alla *lett. f*) che il contributo dovuto per i processi tributari di valore indeterminabile è quello di cui al comma 6 *quater lett. c*) (i.e. € 120,00); v) si inserisce un comma 6 *bis l* all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 che in parte ricalca in materia di sanzioni le disposizioni introdotte dal D.L. n. 98/2011<sup>8</sup> al comma 6 *bis lett. e*) puntualizzando che l'onere di pagamento del contributo incombe in ogni caso sulla parte soccombente "anche se la stessa non si è costituita in giudizio" e che «la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza».

Anche l'**art. 28 della legge di stabilità 2012** modifica alcune disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato. In particolare gli articoli di riferimento modificati dalla legge n. 183/2011 sono: i) l'art. 13 l) (*Importi*) (inserito il comma 1 *bis* e previsione che la modifica si applichi anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato ovvero, nei casi di non prevista pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità i.e. 1° dicembre 2012) e ii) l'art. 14 l) (*Obbligo di pagamento*) (sostituito il comma III).

La stessa norma prevede anche che il **maggior gettito** derivante dall'applicazione delle suddette disposizioni di modifica della disciplina sul contributo unificato debba essere versato all'entrata del

<sup>6</sup> Degno di nota è l'Allegato 1 del Dossier CNF citato in nota 2 recante "Tabella riepilogativa delle novità in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (art. 9 ss. D.P.R. n. 115/2002 come mod. dal D.L. n. 138/2011 conv. con mod. dalla legge n. 148/2011".

<sup>7</sup> I.e. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413".

<sup>8</sup> D.Lgs. 18 dicembre 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

bilancio dello Stato con **separata contabilizzazione**, per essere riassegnato con decreto MEF, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione del personale (nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito dovendo costituire riserva all'Erario per un periodo di anni 5).

### ► Fax e PEC nelle comunicazioni e modifiche al c.p.c.

L'art. 2, comma 35 *ter*, del D.L. n. 138/2011 interviene sul disposto dell'art. 125 c.p.c. (*Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*) modificandone il comma 1, con l'obiettivo di **agevolare l'utilizzo degli strumenti telematici per le comunicazioni del processo**.

La disposizione novellata trova applicazione per tutti gli **atti introduttivi del giudizio** (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto), e prevede per il difensore l'obbligo di indicarvi indirizzo PEC e numero di fax.

La novellazione di cui alla manovra finanziaria integra quindi il processo di semplificazione avviato con il D.P.R. n. 115/2002 sanzionando la mancata indicazione detta, con l'**aumento della metà del contributo unificato dovuto**, a carico del professionista (cfr. art. 13, comma 3 *bis*, D.P.R. n. 115/2002). Analoghe modalità di comunicazione (a mezzo telefax o PEC) sono previste nei rapporti tra il giudice nei confronti delle parti, del P.M., del consulente, degli altri ausiliari e dei testimoni per le comunicazioni processuali dall'art. 136 c.p.c. (*Comunicazioni*) anch'esso novellato dalla manovra finanziaria di agosto.

Anche la legge di stabilità 2012 contiene disposizioni sull'impiego della PEC nel processo civile che dovranno trovare applicazione a far data dalla sua entrata in vigore (i.e. 1° gennaio 2012). In particolare, vengono modificati:

- delle norme per l'attuazione del Codice di procedura civile e disp. transitorie<sup>9</sup>: art. 173 *bis* (*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*) (sostituita la parte finale del comma III); : art. 173 *quinquies* (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo*) (sostituita la parte finale del comma I);
- del Codice di procedura civile, i seguenti: art. 125 (*Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*) (modificato il comma I); art. 133 (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*) (abrogato il comma III); art. 134 (*Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza*) (abrogato il comma III); art. 136 (*Comunicazioni*) (sostituiti i commi II e III; abrogato il comma IV); art. 170 (*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*) (soppressi gli ultimi 3 periodi del comma IV); art. 176 (*Forma dei provvedimenti*) (soppressa la parte finale del comma II); art. 183 (*Prima comparizione delle parti e trattazione della causa*) (abrogato il comma X); art. 250 (*Intimazione a testimoni*) (sostituito il comma III); art. 366 (*Contenuto del ricorso*) (modificato il comma II; sostituito il comma IV); art. 518 (*Forma del pignoramento*) (sostituito il II periodo del comma VI);
- della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stra-*

<sup>9</sup> Una ulteriore distinta modifica delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie è effettuata dalla legge di stabilità 2012 con riferimento alle controversie insorte successivamente alla data di sua entrata in vigore, con la previsione del nuovo art. 152 *bis* (*Liquidazione delle spese processuali*) a norma del quale: «Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod., se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600».

*giudiziali per gli avvocati e procuratori legali*): gli artt. 1 (modifica al comma i), 3 (sostituito con il comma 3 bis), 4 (modifica del comma I; sostituito il comma II) e 5 (sostituito il comma I; modificati i commi 2 e 3);

– del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*), l'art. 16 (inserito il comma 7 bis).

### ► **Fax, PEC e contenuto della nota di iscrizione a ruolo nel processo telematico**

L'art. 2, comma 35 *quater* del D.L. n. 138/2011 modifica il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 introducendo anche nel **giudizio tributario** l'obbligo per il professionista di specificare nell'atto introduttivo del giudizio il proprio indirizzo PEC (la sanzione in caso di mancata indicazione è – ex art. 13, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002 – quella dell'aumento del contributo unificato pari alla metà). Altresì modificato a seguito di intervenuta novellazione di cui alla manovra finanziaria di agosto, è il disposto dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 là ove si prevede l'obbligo per il difensore di depositare la **nota di iscrizione a ruolo** e se ne specificano, nel dettaglio, i contenuti.

### ► **Incremento di efficienza del sistema giustizia: la celere definizione delle controversie**

L'art. 2 comma 35 *quinquies* del D.L. n. 138/2011 modifica l'art. 37, commi 3 e 7, del D.L. n. 98/2011 intervenendo sulle “*Disposizioni per l'efficacia del sistema giudiziario e la celere definizione della controversia*” là ove rinvia al 31 ottobre 2011 anziché al 5 settembre u.s. il termine per l'adozione del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, in modo da **consentire ai capi degli uffici giudiziari una più accurata valutazione degli obiettivi da raggiungere**, anche considerando il **parere dei rispettivi Consigli dell'Ordine competenti**.

Inoltre, con la modifica del citato comma 7 novellato dalla manovra finanziaria di agosto, si specifica che le controversie instaurate da considerare ai fini dell'aumento del contributo unificato sono costituite «dai procedimenti iscritti a ruolo...alla data di entrata in vigore del presente decreto», escludendo pertanto l'obbligo di corresponsione del maggior importo (o di quello eventualmente non dovuto) per i procedimenti già pendenti avanti gli uffici giudiziari.

Ulteriore modifica è quella apportata all'art. 39, comma 4, del D.L. n. 98/2011, volta a supplire una eccezionale vacanza di posti presso le commissioni tributarie.

### ► **Sanzioni per la parte non partecipante alla mediazione senza giustificato motivo**

L'art. 2, comma 35, *sexies* del D.L. n. 138/2011 inasprisce le **reazioni dell'ordinamento di fronte alla mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione nelle sue diverse tipologie** come previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010<sup>10</sup> (i.e. mediazione obbligatoria, mediazione

<sup>10</sup> I.e. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

su invito del giudice, mediazione prevista da clausole contrattuali/statutarie o di atti costitutivi); in particolare, con la novellazione apportata con la manovra finanziaria di agosto, si arricchisce il disposto dell'art. 8, comma 5, con la previsione della possibile condanna della parte che, invitata al procedimento non vi partecipi senza giustificato motivo, e che successivamente si costituisca come attore o convenuto in giudizio, sanzionandola con il «versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo = al contributo unificato dovuto per il giudizio».

### ► Cause di incompatibilità per i membri delle commissioni tributarie

L'art. 2, comma 35, *septies* del D.L. n. 138/2011 modifica l'art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992<sup>11</sup> in materia di incompatibilità con la qualifica di componente di commissione tributaria, ed **arricchisce il quadro delle incompatibilità già introdotte** con il D.L. n. 98/2011 con le previsioni del citato art. 8 lett. *m bis*) e nuovo comma 1 *bis*.

### ► Imposta di bollo sui trasferimenti esteri di denaro

L'art. 2, comma 35 *octies*, del D.L. n. 138/2011 introduce l'**imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero** effettuati attraverso istituti bancari, agenzie c.d. di "money transfer" e altri agenti in attività finanziaria pari al 2% dell'importo trasferito, con l'applicazione – in ogni caso – di un prelievo minimo di € 3,00. È tuttavia esclusa l'applicazione dell'imposta detta: i) per i cittadini Ue; ii) per i cittadini non comunitari che effettuino operazioni c.d. "di money transfer" verso un Paese Ue; iii) per i trasferimenti effettuati da "soggetti muniti di matricola INPS e C.F."

### ► Sospensione-estinzione dei procedimenti penali e amministrativi in materia del c.d. "bonus bebè"

L'art. 6, comma 6 *bis* del D.L. n. 138/2011 prevede un meccanismo di gestione dell'arretrato relativo ai **procedimenti per indebita percezione del c.d. "bonus bebè"** con particolare riferimento all'assenza delle condizioni reddituali richieste per l'erogazione del contributo. Più precisamente sul punto si prevede l'inapplicabilità delle relative sanzioni ove, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, le somme indebitamente percepite vengano restituite all'erario; prevedendosi anche che, per tutta la durata del termine detto, restino sospesi i procedimenti penali e amministrativi eventualmente avviati e che essi si estinguano a seguito dell'avvenuta tempestiva restituzione delle somme percepite.

### ► Sostituibilità di scritture contabili con estratti conto bancari

Per completezza esplicativa si ricorda l'ulteriore novità di cui all'art. 14 della legge di stabilità 2012 che al comma 10 prevede che «i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono **sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili**».

<sup>11</sup> D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413».